



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE**

Direzione Generale della Sanità

**CONVENZIONE REGOLANTE L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER GLI
INVESTIMENTI COMPLEMENTARI - PROGRAMMA "SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E
CLIMA" -**

DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 15 LUGLIO 2021.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità

tra

La Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale (C.F. e Partita IVA 80002870923), rappresentato **Dott. Luciano Giovanni Oppo**, che interviene al presente atto nella sua carica di Direttore Generale della Sanità, domiciliato/a per la carica presso la sede di Via Roma 223 in Cagliari, la quale dichiara di agire in nome e per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione regionale

e

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari (AOU CA), con sede legale in Via Ospedale n. 54, 09124 Cagliari (CA) - Codice Fiscale 03108560925 rappresentata dal **Dott.ssa Chiara Seazzu**, che interviene al presente atto nella sua carica di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede di Cagliari in Via Ospedale n. 54, il quale dichiara di agire in nome e per conto e nell'esclusivo interesse dell'azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari

di seguito, per brevità, "Soggetto attuatore esterno" (la Regione e l'azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari saranno anche denominate, nella presente Convenzione, "le Parti")

Visto:

- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- l'articolo 1, comma 2, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, che riporta l'elenco degli interventi finanziati con le risorse del Piano; nello specifico l'investimento "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima", incluso nel Piano Nazionale per Investimenti Complementari;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità

- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, adottato ai sensi del comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 recante disposizioni in materia di "Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari", che individua, per ciascuno degli investimenti del PNC di competenza del Ministero della Salute, gli obiettivi iniziali, finali e intermedi;
- che all'interno dello stesso, è stato previsto uno specifico investimento di circa 500 milioni di euro (con una programmazione pluriennale), relativo alla realizzazione del progetto "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima", strettamente collegato all'azione di riforma oggetto della Missione 6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, denominata «Definizione di un nuovo assetto istituzionale sistemico per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con un approccio integrato (One Health)»;
- che, conformemente a quanto pianificato nel PNRR, con Decreto Legge n. 36 del 30 aprile 2022, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 29 giugno 2022, n. 79, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", è stato istituito il Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS); e che il SNPS, in cooperazione con il SNPA, ha il principale obiettivo di implementare le politiche per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili correlate in modo diretto o indiretto a fattori ambientali e climatici;
- che, dando seguito alla previsione normativa di cui all'art. 27 del sopraindicato DL 36/2022, con Decreto del Ministro della Salute del 9 giugno 2022, sono stati definiti i compiti dei soggetti che fanno parte del nuovo Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS), quali in particolare Regioni e Province autonome, Istituti zooprofilattici sperimentali, Istituto Superiore di Sanità, Ministero della salute;
- il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1 agosto 2022;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 6/15 del 23 febbraio 2024 con la quale si prende atto del finanziamento disposto a favore della regione Sardegna e dei progetti di investimento



approvati dal Team tecnico scientifico (TSP) dell'Istituto Superiore di Sanità.

Considerato che:

- in data 30 dicembre 2021 è stato sottoscritto, tra il Ministero della Salute – Unità di Missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, l'ISS e il Ministero della Salute – Direzione generale della prevenzione sanitaria, l'Accordo ai sensi dell'art. 5 comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 per la realizzazione degli investimenti del Programma “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima” (art. 1, comma 2, lett. e), punto 1) del D.L. 59/2021;
- l'articolo 1 (Definizioni) del predetto Accordo, definisce l'ISS quale Soggetto attuatore dei seguenti interventi del Progetto “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima”:
 1. Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata;
 2. Formazione di livello universitario e programma nazionale di formazione continua in salute-ambiente-clima;
 3. Piattaforma di rete digitale nazionale SNPA-SNPS;
- l'articolo 9 (Oneri finanziari e modalità di erogazione del contributo) del predetto Accordo, prevede al comma 1, quali risorse destinate all'intervento “Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata”, per il periodo 2021-2026, il finanziamento totale di € 415.379.000;
- in data 31 marzo 2022 l'ISS ha pubblicato l'Avviso pubblico per il rafforzamento del 5% complessivo delle strutture afferenti al Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), con cui è stata ripartita quota parte dell'intero finanziamento di cui sopra, attraverso l'allocazione di quota pari a € 51,49 mln, a favore delle strutture SNPA, comprensiva della quota di € 619.522 a favore dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);
- nel corso del mese di maggio 2022, l'ISS ha stipulato gli Accordi operativi con gli enti realizzatori degli interventi di cui al predetto Avviso (quattro ARPA capofila, designate da ASSOARPA, ed ISPRA), con relativa assegnazione delle risorse da utilizzare per il



potenziamento del 5% complessivo delle infrastrutture, riadeguamento ambienti di studio, lavoro di strutture territoriali, pari ad € 51,49 mln;

- al fine di ottemperare agli adempimenti previsti nel cronoprogramma progettuale del programma “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima”, coerentemente con la sopraindicata normativa istitutiva del SNPS, l'ISS ha avviato la programmazione degli ulteriori interventi infrastrutturali e strumentali, per procedere al trasferimento delle somme previste nel riparto delle risorse PNC per l'investimento 1.1. a favore delle strutture SNPS-SNPA;
- il riparto delle risorse regionali destinate al finanziamento delle Strutture del Sistema Regionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SRPS) ammonta ad euro 376.843.741;
- nell'ambito della quota complessiva del finanziamento SRPS, una quota di finanziamento pari al 29% è da destinare ad ARPA/APPA, e che alle medesime è già stata assegnata, in virtù dei sopraindicati Accordi operativi, una quota parte pari ad euro 50.870.476;
- in data 14 luglio 2022 l'ISS ha dato avvio al Censimento del SNPS-SNPA (Censimento degli Enti e delle strutture di SNPS-SNPA e richiesta di fabbisogni funzionali al rafforzamento complessivo di infrastrutture e servizi da finanziare nell'ambito del PNC-PRACSI”), attraverso l'utilizzo della Piattaforma informatica per il censimento degli Enti e delle strutture di SNPS – SNPA e per la richiesta di fabbisogni funzionali al rafforzamento complessivo di strutture e servizi da finanziare nell'ambito del PNC-PRACSI (<https://pncpracsi.iss.it>);
- il Censimento relativo a tutte le azioni di investimento 1.1 per SNPS_SNPA, è pre-requisito funzionale alla valutazione delle eleggibilità delle richieste di fabbisogni per le strutture e dei relativi finanziamenti ed è comprensivo delle strutture oggetto di finanziamento ad oggi assegnato e liquidato alle ARPA per l'anno 2021;
- in data 3 novembre 2022 il Comitato di Coordinamento Strategico ha conferito al Team tecnico scientifico l'incarico per la valutazione della congruità ed eleggibilità delle richieste di investimenti pervenute dalle Regioni relativamente la fase di priorità 1 (P1);
- l'ISS con Delibera n. 1119/2022 ha ripartito il finanziamento di cui al precitato Accordo, per l'anno 2022 a favore degli interventi di priorità 1 individuati nell'Allegato 1 al presente Accordo, ritenuti congrui ed eleggibili;
- relativamente alle richieste di intervento relative la fase P2_P4 pervenute da parte della



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità

Regione Sardegna sulla Piattaforma informatica ISS, e ritenute eleggibili da parte del Team Tecnico Scientifico (TSP), è stata assegnata la quota di finanziamento pari ad € 11.102.084,00;

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, ai sensi del quale le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 (nuovo codice appalti), ai sensi del quale *“la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”*;
- nello specifico, che rappresenta interesse comune delle parti collaborare in funzione della realizzazione del PNC, e che la collaborazione tra le parti risulta essere lo strumento più idoneo per il perseguimento dei reciproci fini istituzionali e, in particolare, per la realizzazione del Progetto “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima” incluso nel Piano Nazionale per gli Investimenti Complementare;
- pertanto, che il fine perseguito è un interesse di natura puramente pubblica a beneficio e vantaggio della collettività, che dall'accordo tra le parti discende una reale divisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali e che pertanto ciascuna Amministrazione fornirà il proprio rispettivo contributo;
- il Progetto è realizzato con le reciproche risorse interne portatrici di competenze e know-how specifico, e che le conseguenti movimentazioni finanziarie costituiscono ristoro delle eventuali



spese effettivamente sostenute per le attività svolte, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;

- nel caso di specie, ricorrono i presupposti per attivare un accordo di collaborazione tra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del nuovo Codice degli Appalti (D.lgs. 36/2023), nel rispetto delle vigenti normative e della giurisprudenza consolidata, e che si rende necessario, pertanto, disciplinare gli aspetti operativi ed economico-finanziari della collaborazione di cui trattasi;
- il 16/02/2024 è stato firmato l'accordo tra la Regione Sardegna e l'ISS.

VISTA LA NORMATIVA NAZIONALE

- il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.M. del 29 gennaio 1992, Ministero della sanità "Elenco delle alte specialità e fissazione dei requisiti necessari alle strutture sanitarie per l'esercizio delle attività di alta specialità";
- il D.P.R. 14.01.1997 "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte di strutture pubbliche e private";
- il Decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999 recante "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";
- la Legge del 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" come modificata dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e in particolare l'art. 11, commi 2bis e 2ter, nel quale si prevede che:
 1. ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla data del 1 gennaio 2003 sia dotato di un "Codice unico di progetto" che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatari richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;
 2. gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale



dell'atto stesso;

- il D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 "Codice dei contratti pubblici";

VISTA LA NORMATIVA REGIONALE

- la Legge Regionale n. 11 del 2 agosto 2006 recante “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23”;
- la Legge Regionale n. 5 del 9 marzo 2015 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2015)” e in particolare l’art. 5, commi 5, 6 e 7 recanti le “Nuove direttive per la predisposizione, adozione ed aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari”;
- la DGR n. 16/1 del 14 aprile 2015 “Disposizioni in materia di opere pubbliche. L.R. 9 marzo 2015 n. 5, art. 5, comma 8. Atto interpretativo ed esplicativo ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 31/1998”;
- le DGR n. 40/8 del 7 agosto 2015 e n. 25/19 del 3 maggio 2016, riguardanti le “Direttive per la predisposizione, adozione ed aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa la cui attuazione è regolata mediante provvedimenti regionali (delega o convenzione ex art. 6 L.R. n. 5/2007)”;
- la DGR n. 48/23 del 02.10.2018 “Direttive per la predisposizione, adozione ed aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa previsti dall’art. 8, commi 5 e 6, della L.R. n. 8/2018. Adeguamento delle precedenti direttive introdotte con le Delib.G.R. n. 40/8 del 7.8.2018 e 25/19 del 3.5.2016”;
- la DGR n. 2/1 del 18 gennaio 2024 recante "Ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti all'approvazione della legge di bilancio di previsione 2024-2026, legge regionale 29 dicembre 2023, n. 19;
- la Legge Regionale n. 24 del 11.09.2020 recante “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della Legge Regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità

Regionale n. 17 del 2016 e ulteriori norme di settore” e s.m.i;

- la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n.18 (Legge di stabilità 2024);
- la Legge Regionale del 29 dicembre 2023, n. 19 (Bilancio di previsione triennale 2024-2026);
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 44/30 del 12 novembre 2019 “Programmazione 2021-2027. Indirizzi, modello di governance e raccordo con i documenti strategici regionali di sviluppo”;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 6/15 del 23 febbraio 2024 recante oggetto:”*Decreto-Legge 59/21 convertito con modifiche dalla L. 1 luglio 2021, n. 101. Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. Presa d’atto dei progetti di investimento della Regione Sardegna, finanziati con le risorse assegnate con il Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC) per la realizzazione dei sub investimenti del Programma “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima”;*
- la disponibilità degli stanziamenti necessari sul Bilancio Regionale pluriennale 2024-2026;
- la determinazione dirigenziale n. 781 prot. n.15498 del 31.05.2024 con la quale sono state accertate le risorse da impegnare con in conto dei seguenti capitoli di entrata EC421.326 - EC421.327 - EC421.328;
- con determinazione n. 838 protocollo n. 16751 del 13/06/2024 sono stati approvati lo schema di convenzione da stipulare con l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari e i relativi allegati;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si intendono integralmente richiamati.

Articolo 2



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Accordo di collaborazione si intende per:

Amministrazione titolare: Ministero della salute - Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

Soggetto attuatore: Istituto Superiore di Sanità;

Soggetto realizzatore: Regione Autonoma della Sardegna;

Soggetto realizzatore esterno: Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari;

Investimento: "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata" – Programma "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima", Missione 6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, denominata «Definizione di un nuovo assetto istituzionale sistemico per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con un approccio integrato (One Health)».

Articolo 3

INTERESSE PUBBLICO COMUNE ALLE PARTI

1. Le Parti ravvisano il reciproco interesse pubblico ad attivare le necessarie forme di collaborazione per la realizzazione dell' investimento 1.1 "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata", facente parte del programma "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima", strettamente collegato all'azione di riforma oggetto della Missione 6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, denominata «Definizione di un nuovo assetto istituzionale sistemico per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con un approccio integrato (One Health)», Componente 1 - Linea di intervento E.1.1.0 (PNC M6C1 E.1.1.0), di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021.
2. Nello specifico le Parti, per quanto di loro competenza, collaborano per supportare complessivamente l'investimento di cui al comma 1, garantendo il raggiungimento di milestone e target riportati nell'allegato cronoprogramma (Allegato 3) e la relativa rendicontazione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità

Articolo 4

OGGETTO E FINALITÀ

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo Operativo, le Parti nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, intendono instaurare un rapporto di collaborazione diretto a realizzare attività condivise, finalizzate a dare attuazione, nell'ambito del programma degli interventi in "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima" – Linea di investimento "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata", alle tipologie di intervento individuate nell'Allegato 1 al presente Accordo.
2. La Regione, soggetto realizzatore, affida all'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, soggetto realizzatore esterno, l'attuazione degli interventi indicati nell'Allegato 1, alle condizioni di cui al presente Accordo.
3. L'Azienda utilizzerà il Codice Unico di Progetto (CUP): **I83C22000640005** individuato dall'ISS per gestire tutti i progetti per i quali dovrà individuare singoli CIG. Tale CUP potrà essere modificato solo su indicazione dell'ISS.
4. Il presente Accordo disciplina gli impegni operativi di ciascuna parte nonché le procedure di rendicontazione e di pagamento.

Articolo 5

IMPEGNI DELLE PARTI

1. La Regione e i Soggetti realizzatori esterni sono responsabili congiuntamente e solidalmente nel conseguimento dei target e delle milestone previsti dal Piano Operativo per gli interventi oggetto della presente convenzione.
2. La Regione è rappresentata dal referente amministrativo per l'investimento, designato dall'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale stessa, e si impegna:
 - ad assicurare che le attività poste in essere siano coerenti con le indicazioni contenute nel programma "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima";
 - ad assicurare il rispetto delle tempistiche stabilite dal DM MEF 15 luglio 2021;
 - a conformarsi alle indicazioni fornite dall'ISS, quale soggetto attuatore dell'intervento, ed alle linee guida e circolari emanate dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia e delle



Finanze in tema di monitoraggio, controllo e rendicontazione e per qualsiasi altra attività inerente alla corretta realizzazione della linea di intervento per il perseguimento dell'obiettivo comune;

- a favorire la completa tracciabilità delle operazioni che saranno attuate dal soggetto esterno;
- a promuovere il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità;
- a garantire la collaborazione per il recupero delle risorse da parte dell'ISS, nei casi previsti;
- alle partecipazioni alle riunioni con ISS;
- alla trasmissione all'ISS della rendicontazione degli impegni assunti e dei costi sostenuti, che vengono trasmessi dal soggetto realizzatore esterno.

3. L'Azienda rappresenta il soggetto realizzatore esterno per gli investimenti oggetto dell'Accordo e nomina un referente amministrativo, e si impegna:

- a porre in essere attività coerenti con le indicazioni contenute nel programma "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima";
- ad assicurare il rispetto delle tempistiche stabilite dal DM MEF 15 luglio 2021 e in particolare a garantire le scadenze previste nell'allegato 3;
- a collaborare con la Regione Sardegna nelle attività di monitoraggio, controllo e rendicontazione e per qualsiasi altra attività inerente alla corretta realizzazione della linea di intervento per il perseguimento dell'obiettivo comune;
- ad assicurare la completa tracciabilità delle operazioni, e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNC, secondo le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- ad organizzare le proprie strutture, le risorse umane e tecniche, in modo da assicurare l'avvio degli interventi nel rispetto delle tempistiche indicate nel Cronoprogramma Allegato 3;
- a conservare tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati, e renderli disponibili per le attività di controllo e di audit;
- a promuovere il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità di comune accordo con la Regione;
- alla trasmissione all'ISS della rendicontazione degli impegni assunti e dei costi sostenuti, redatta utilizzando il format di cui all'Allegato 4 del presente Accordo, o comunque con le



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità

modalità che verranno implementate, e la cui documentazione analitica è conservata agli atti di ciascuna Regione/PA e resa disponibile per le eventuali verifiche.

4. Qualora la Regione rilevi inadempimenti rispetto agli obblighi di cui al presente articolo o di cui all'Accordo in generale, sarà attivata una procedura di segnalazione e verifica atta a individuare le necessarie azioni e contromisure.

Articolo 6

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

1. Ciascuna parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza e a garantire il rispetto del cronoprogramma procedurale degli investimenti (Allegato 3 "Cronoprogramma"), nonché a tenere informate le altre parti sulle attività effettuate.
2. Le parti garantiscono di conservare e mettere a disposizione degli organismi nazionali e comunitari preposti ai controlli tutta la documentazione contabile, e facilitano eventuali controlli in loco.
3. Le parti si obbligano infine a adempiere agli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità.

Articolo 7

REFERENTI DELLE PARTI

1. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo le parti individuano un referente per la gestione e per il coordinamento delle attività. La Regione è rappresentata dal referente amministrativo per l'investimento, designato dalla Direzione Generale della Sanità per la Regione Autonoma della Sardegna stessa.
2. I referenti designati dalle parti sono:
 - a) per la Regione Autonoma della Sardegna Luigi Mocci
3. per il soggetto realizzatore esterno Prof. Marcello Campagna
4. Ciascuna parte si riserva il diritto di sostituire i propri componenti dandone tempestiva comunicazione a mezzo PEC all'altra parte.



Articolo 8

MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Il soggetto realizzatore esterno si impegna a trasmettere periodicamente alla Regione un monitoraggio al fine di permettere la trasmissione trimestrale all'ISS delle informazioni sullo stato di attuazione degli interventi e sugli obiettivi conseguiti, attraverso la redazione di un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento e di un rendiconto (utilizzando il format di cui all' Allegato 4 o con le modalità che verranno implementate), che riporti le obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte per la realizzazione degli interventi oggetto del presente Accordo, secondo le indicazioni dell'Allegato 2 ("Linee guida") e nel rispetto dei tempi indicati nell'Allegato 3 ("Cronoprogramma").
2. Il soggetto realizzatore esterno, in occasione dello stato avanzamento lavori, dovrà produrre una dichiarazione relativa l'adempimento ai vincoli DNSH (Do no significant harm) nell'attuazione degli interventi di propria competenza (art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852).
3. È fatto obbligo ai soggetti realizzatori esterni di conservare tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati, e di renderli disponibili per eventuali attività di controllo e di audit. La Regione può, inoltre, richiedere in qualsiasi momento di conoscere lo stato di avanzamento del progetto.
4. Il soggetto realizzatore esterno, insieme alla Regione è responsabile nei confronti di ISS relativamente alla propria parte di attività nel programma, ed è, altresì, responsabile di produrre quanto necessario per soddisfare gli obblighi di rendicontazione e monitoraggio previsti dalla vigente normativa, e di metterlo a disposizione dell'ISS in tempo utile affinché questi possa, a sua volta, ottemperare agli adempimenti previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021, e dall'Accordo ministeriale sottoscritto in data 30 dicembre 2021.
5. Le attività che la Regione affida al soggetto realizzatore esterno sono sottoposte a monitoraggio secondo le seguenti modalità:
 - il soggetto realizzatore esterno si impegna a comunicare alla Regione l'avvio delle attività;
 - il soggetto realizzatore esterno si impegna a fornire tutte le informazioni ritenute necessarie dalla Regione ai fini del monitoraggio;
 - entro il 30/06 di ogni anno inderogabilmente devono essere inseriti in piattaforma gli estremi degli



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità

atti giuridicamente vincolanti associati all'acquisizione degli investimenti per cui i soggetti realizzatori esterni devono comunicare le informazioni in tempi adeguati a permettere la regione Sardegna di adempiere a questo obbligo nei tempi indicati;

- ai fini della verifica della qualità delle prestazioni erogate, le attività dovranno essere dettagliatamente specificate su richiesta del Referente della Regione;
6. Per quanto riguarda la gestione della rendicontazione si fa riferimento all'allegato 2 che si trasmette con la Convenzione.

Articolo 9

ONERI FINANZIARI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'Allegato 1 del presente Accordo sono attribuite risorse per un importo di € 670.000,00 a favore dell'azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari.
2. Tale importo sarà trasferito dalla Regione all'Azienda, previo ricevimento da parte dell'ISS delle quote di spettanza della regione, con le seguenti modalità:

Investimenti P2 (scadenza 30.06.2024) € 0,00

- una prima quota pari al 30%, viene erogata quale acconto all'avvio della fase P2 a seguito di comunicazione di avvio attività attraverso l'Allegato A;
- il saldo viene erogato al raggiungimento della stipula dei contratti, o l'avvio degli stessi in regime di urgenza, previsti per la fase di attività P2 da realizzare entro la scadenza del 30.06.2024 (come indicato nell'Allegato 3). Il saldo viene richiesto con l'invio del modulo Allegato C a rimborso delle somme aggiudicate per la realizzazione degli interventi (rendiconto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti).

Investimenti P3 (scadenza 30.06.2025) € 70.000,00

- una prima quota pari al 30%, viene erogata quale acconto all'avvio della fase P3 a seguito di comunicazione di avvio attività attraverso l'Allegato A;
- il saldo viene erogato al raggiungimento della stipula dei contratti, o l'avvio degli stessi in regime di urgenza, previsti per la fase di attività P3 da realizzare entro la scadenza del 30.06.2025 (come indicato nell'Allegato 3). Il saldo viene richiesto con l'invio del modulo



Allegato C a rimborso delle somme aggiudicate per la realizzazione degli interventi (rendiconto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti).

Investimenti P4 (scadenza 30.06.2026) € 600.000,00

- una prima quota pari al 30%, viene erogata quale acconto all'avvio della fase P3 a seguito di comunicazione di avvio attività attraverso l'Allegato A;
 - il saldo viene erogato al raggiungimento della stipula dei contratti, o l'avvio degli stessi in regime di urgenza, previsti per la fase di attività P4 da realizzare entro la scadenza del 30.06.2026 (come indicato nell'Allegato 3). Il saldo viene richiesto con l'invio del modulo Allegato C a rimborso delle somme aggiudicate per la realizzazione degli interventi (rendiconto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti).
3. Gli interventi che non arriveranno a stipula dei contratti entro il target indicato non potranno essere recuperati in alcun modo e le economie non potranno essere utilizzate ma verranno immediatamente recuperate dall'ISS, i termini sono tassativi, stabiliti dal DM MEF del 15/07/2021 e non sono possibili differimenti.
 4. Le eventuali economie non sono utilizzabili.
 5. Per le modalità di erogazione dei finanziamenti in favore dei Soggetti attuatori esterni si inviano agli allegati A, B1 e C.
 6. Il Soggetto realizzatore esterno collabora con la Regione, titolare del finanziamento assegnato, nella gestione amministrativo-contabile.
 7. Il Soggetto attuatore esterno è in generale obbligato al rispetto della normativa in materia di finanza pubblica e di gestione dei flussi finanziari del debito commerciale.
 8. L'erogazione e la gestione del finanziamento avverranno nel rispetto delle norme disciplinanti il PNC, a seguito dell'avvenuto trasferimento da parte del Ministero della Salute della somma indicata al precedente comma 1.
 9. I trasferimenti delle risorse tra la Regione e il Soggetto realizzatore esterno avverranno unicamente a titolo di rimborso spese e costi dalle medesime sostenute, senza margini di guadagno e senza che gli stessi costituiscano alcuna forma di corrispettivo per l'attività svolta, essendo il presente Accordo esclusivamente ispirato alla cooperazione istituzionale e non configurabile in alcun modo quale contratto a prestazioni corrispettive.



Articolo 10

CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

1. Ferma restando la responsabilità congiunta e solidale della Regione e il Soggetto realizzatore esterno nel conseguimento di target degli interventi, il Soggetto attuatore esterno non potrà rivalersi nei confronti della Regione per danni cagionati a terzi o cose derivanti dalla realizzazione degli interventi, né utilizzare i fondi dell'Accordo per spese derivanti da tali casistiche.

Articolo 11

RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati personali, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente Accordo o comunque in relazione ad esso in conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo, per la durata dell'Accordo stesso.
2. Le parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione del presente Accordo. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.
3. Il presente Accordo è regolato per quanto attiene il trattamento dei dati personali, dal Regolamento EU 2016/679 e del D.lgs. 196/2003, come novellato dal D.lgs. 101/2018. Il trattamento di dati personali verrà effettuato dalle Amministrazioni sottoscrittrici in conformità ai principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato ed assicurano l'attuazione del principio di minimizzazione nell'utilizzo dei dati, ossia saranno trattati unicamente quelli adeguati, pertinenti e necessari al raggiungimento delle finalità del presente Accordo.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità

Articolo 12

OBBLIGHI DI SOSTENIBILITÀ

1. Il Soggetto realizzatore esterno si impegna a gestire gli investimenti, garantendone la sostenibilità economico-finanziaria indipendentemente dal mercato, anche dopo la conclusione del progetto, per almeno dieci anni decorrenti dal pagamento finale da parte del soggetto attuatore. Le parti si impegnano, inoltre, a non dismettere i singoli beni prima che abbiano completato il normale ciclo di ammortamento, senza una preventiva autorizzazione dell'ISS e del Ministero della Salute, assicurando la stabilità del progetto entro i limiti di cui alla normativa eurounionale.

Articolo 13

RIDUZIONE O REVOCA DEI CONTRIBUTI

1. Il mancato rispetto da parte del Soggetto realizzatore esterno dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o degli obblighi di rendicontazione comportano la revoca del finanziamento ai sensi dell'articolo 1 comma 7-bis del decreto-legge 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti.
2. I provvedimenti di revoca sono adottati dal Ministro della Salute, a cui risponde l'amministrazione centrale titolare dell'intervento.

Articolo 14

DURATA

1. Il presente Accordo decorre dalla data di stipula e ha durata fino al 31.12.2026 fatta salva la ricorrenza di cause di forza maggiore o eventuale proroga dei tempi indicati nel DM 15 luglio 2021.
2. All'atto del completamento del progetto, il Soggetto realizzatore esterno trasmetterà alla Regione opportuna comunicazione di conclusione e provvederà alla restituzione delle eventuali economie residue.

Articolo 15

TRACCIABILITÀ

1. Le parti si obbligano, nell'eventualità di operazioni con terzi assoggettate alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ad inserire nei relativi accordi negoziali apposite



clausole nel rispetto della L. 136/2010.

Articolo 16

PANTOUFLAGE

1. Il Soggetto realizzatore esterno si impegna a informare e vigilare sull'osservanza del divieto di cui all'art. 53, co. 16 ter, del d.lgs. 30/03/2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) in forza del quale i soggetti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione o, in ogni caso, abbiano avuto il potere di incidere in maniera determinante sul contenuto dei provvedimenti di esercizio dei poteri autoritativi o negoziali da parte dell'amministrazione sono soggetti al divieto di intraprendere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto, qualsiasi attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari degli atti dell'amministrazione espressione dei poteri sopra indicati.
2. A tale fine in fase di attuazione della presente convenzione è tenuta a:
 - accompagnare i contratti di lavoro, subordinato o autonomo, e gli atti di conferimento di incarichi esterni da apposita clausola o dichiarazione informativa relativa al divieto di pantouflage;
 - all'atto di cessazione del rapporto di lavoro, collaborazione o dell'incarico fornire idonea informativa relativa al divieto di pantouflage;
 - prevedere nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici, anche mediante procedura negoziata, oltre che negli atti di autorizzazione, concessione, sovvenzione, contributo, sussidio, vantaggio economico di qualunque genere che i partecipanti sottoscrivano apposita dichiarazione circa la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a soggetti già dipendenti dell'amministrazione in violazione del divieto di pantouflage;
 - inserire negli atti e bandi di cui ai punti che precedono un esplicito richiamo alle sanzioni conseguenti alla violazione del divieto di pantouflage consistenti nella nullità del contratto e nel divieto per i soggetti privati che l'hanno concluso o conferito, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni;
 - con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità

- effettuare le verifiche amministrative necessarie in ordine a eventuali situazioni di violazione del divieto di pantouflage.

Articolo 17

FORO COMPETENTE

1. Le eventuali controversie che insorgessero tra il Soggetto realizzatore esterno e la Regione dovranno essere oggetto di preliminare tentativo di risoluzione amministrativa.
2. Il Soggetto realizzatore esterno non potrà, di conseguenza, adire l'Autorità Giudiziaria prima che la Regione abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi (90 giorni dalla notifica).
3. Le parti attribuiscono al Foro di Cagliari la competenza esclusiva a conoscere delle eventuali controversie giudiziarie nascenti dalla presente convenzione.

Articolo 18

RINVIO A NORME DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si richiamano tutte le norme che regolano l'esecuzione delle convenzioni e le norme del Codice Civile in quanto applicabili.

Articolo 19

COPERTURA FINANZIARIA E ALLEGATI

1. L'erogazione del finanziamento di cui alla presente Convenzione verrà disposta sul conto corrente di tesoreria dell'AOU di Cagliari in veste di soggetto realizzatore esterno. I fondi entrano a far parte del suo bilancio, con destinazione specifica e sono utilizzati esclusivamente per l'esecuzione dell'oggetto della presente convenzione.
2. Il versamento delle quote come indicato nell'articolo 9 del presente Accordo è disposto dagli uffici della Regione successivamente all'autorizzazione dell'impegno di spesa da parte dei Servizi finanziari regionali e dopo l'approvazione del piano delle attività.
3. Fanno parte integrante della presente convenzione i seguenti allegati che si intendono approvati con la sottoscrizione della stessa:
 - allegato 1: elenco interventi P2_P4 Sardegna;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità

- allegato 2: linee guida per la gestione amministrativa e la rendicontazione;
- allegato 3: cronoprogramma procedurale degli interventi;
- allegato 4: rendicontazione degli impegni assunti e dei costi sostenuti;
- Allegato A – Dichiarazione di avvio e richiesta 30%;
- Allegato B – Schema Cronoprogramma procedurale e finanziario;
- Allegato C – Dichiarazione di spesa e domanda di pagamento saldo

Articolo 20

DISPOSIZIONI FINALI

1. Agli effetti della presente convenzione le parti eleggono domicilio legale ognuno presso la propria sede legale.
2. La presente Convenzione si compone di n. 20 pagine ed è stipulata mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle parti, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 della legge 7.8.1990, n. 241, come aggiunto dal comma 2 dell'art. 6 del D.L. 18.10.2012 e modificato dalla legge di conversione 17.12.2012, n. 221.

Letto, confermato e sottoscritto,

Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato della Sanità

IL DIRETTORE GENERALE

(Luciano Giovanni Oppo)

F.to digitalmente

Azienda Ospedaliero Universitaria di

Cagliari

IL DIRETTORE GENERALE

(Chiara Seazzu)

F.to digitalmente